

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3804

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1999

—————

Norme in materia di concorsi a premio e lotterie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Milioni di italiani affollano le ricevitorie del lotto e cercano di cambiare la propria vita giocando ad ogni genere di scommessa o lotteria. Il problema è che questa comprensibile e simpatica aspirazione a tentare la fortuna sta degenerando: il volume di scommesse è ormai vertiginoso, la febbre della scommessa dilaga e persino i consigli comunali di varie parti d'Italia si riuniscono per deliberare puntate al lotto o giocate di sistemi complessi e costosi. La considerazione che l'Erario trae indubbi e notevoli benefici economici dal flusso di denaro che gli italiani incanalano verso la sorte, non può certo indurci ad assistere passivamente ad uno Stato che si trasforma in biscazziere ed incoraggia isterie di massa, legate all'ossessione di vincere somme da capogiro. In particolare l'ammontare dei premi è lievitato, nel giro di un paio d'anni, da pochi miliardi fino a superare abbondantemente gli 80 miliardi.

Da fenomeno innocente il gioco si trasforma in ansiogena e patologica ricerca della vincita stratosferica, da braccare sistematicamente e con l'investimento di cifre irragionevoli. Il proliferare dei concorsi, pubblicizzati dalla televisione pubblica e gestiti anche dallo Stato, genera illogiche aspettative di arricchimento facile, mentre i fortunati vincitori, ritrovandosi multimiliardari nello spazio di un mattino, perdono la capacità di gestire queste ricchezze e la propria stessa vita. La portata diseducativa di questa situazione è sotto gli occhi di tutti: il presente disegno di legge non intende

censurare uno svago innocente ma riportare entro limiti di civiltà e buon gusto una situazione che pare sfuggita di mano. Pertanto proponiamo di fissare un tetto alle vincite, individuando in venti miliardi una cifra che non dissuada dal gioco. Ricordiamo che era già nello spirito della legge istitutiva del lotto l'esigenza di controllare i limiti delle vincite massime. I gestori e gli ideatori dei giochi saranno così stimolati a trovare altri sistemi per moltiplicare il numero dei possibili vincitori, anziché gli introiti che finiscono nelle tasche di un solo fortunato. Inoltre ci sembra giusto che coloro i quali, senza alcuna fatica, si ritrovano possessori di simili fortune, contribuiscano un po' più degli altri cittadini al bilancio nazionale da destinare ad opere sociali e di pubblica utilità. Abbiamo perciò fissato un'aliquota fiscale *una tantum* ragionevole (appena il 5 per cento) e peraltro limitata alle grosse vincite.

Per quanto riguarda gli introiti dell'Erario ci sembra giusto che una parte di questi venga vincolata, per legge, al finanziamento di iniziative più virtuose, come quelle dirette a tutelare l'ambiente, in modo che un piccolo «vizio» privato serva almeno ad accrescere il benessere della collettività. A tal fine vincoliamo anche una precisa fetta delle somme vinte e non riscosse, che ammontano a svariati miliardi annui. Infine, a tutela della corretta informazione al pubblico, prevediamo l'obbligo di apporre sulla schedina o sul biglietto della lotteria una dicitura contenente un riferimento alle concrete possibilità di risultare vincitori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le lotterie, i giochi di abilità, le operazioni a premio ed i concorsi pronostici che si svolgono sul territorio nazionale non possono prevedere l'erogazione ad ogni singolo vincitore di somme superiori a lire venti miliardi.

Art. 2.

1. I proventi derivanti all'Erario dallo svolgimento delle manifestazioni a premio di cui all'articolo 1, sono destinati per un importo pari al 10 per cento del totale ad opere di risanamento ambientale.

2. Le somme derivanti dalle vincite conseguite nelle manifestazioni di cui all'articolo 1 e non riscosse dai vincitori, sono destinate per un importo pari al 10 per cento del totale ad opere di risanamento e tutela ambientale, secondo le modalità da individuare con decreto dei Ministri dell'ambiente e delle finanze.

Art. 3.

1. Alle vincite di qualsiasi natura di ammontare superiore a lire dieci miliardi si applica un'imposta pari al 5 per cento.

Art. 4.

1. Sui biglietti delle lotterie e dei concorsi, nonchè nei locali ove si raccolgono le scommesse, deve comparire una dicitura che informi il pubblico sulle possibilità di vincita individuale.

